



CITTÀ DI TORTOLÌ

Provincia dell'Ogliastra

AREA SOCIALE SCOLASTICA E CULTURALE

Protocollo n. 12463
del 30/05/2012

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE (Legge 9 dicembre 1998 n°431 art.11)**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIALE
A V V I S A**

Che con propria determinazione n° 70180 del 28/05/2012, ha stabilito i criteri per l'individuazione dei destinatari degli aiuti economici ad integrazione dell'affitto, relativamente al 2012, sostenuto dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio, così come indicati nella

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari di proprietà privata situate nella Città di Tortolì e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, come dovrà risultare da contratto regolarmente registrato.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza di **limiti di reddito annuo fiscalmente imponibile**.

Gli interessati devono inviare la relativa domanda al - COMUNE DI TORTOLÌ - Ufficio Servizio Sociale Scolastico e Culturale con una delle seguenti modalità: presentazione a mano al protocollo dell'ente, tramite servizi abilitati alla consegna della posta, **entro e non oltre il 27 luglio 2012**

Il recapito della richiesta al protocollo dell'Ente rimane ad esclusivo carico del mittente, pertanto il Comune è esentato da qualsiasi responsabilità, sia per quanto riguarda la mancata presentazione, sia la sua tardiva presentazione.

Dal 20 al 29 agosto verrà pubblicata la graduatoria, eventuali osservazioni devono essere fatte entro tale data.

La modulistica e il bando e la graduatoria sono consultabili e scaricabili, oltre che presso il Servizio Sociale anche sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.comuneditortoli.it

- **COMUNE DI TORTOLÌ** – Via Garibaldi,1 – Ufficio di Servizio Sociale Scolastico e Culturale:
dalle ore 11,00 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì;
dalle ore 16,00 alle ore 17,30 il martedì e il giovedì,
- **ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA**

PER ULTERIORI INFORMAZIONI DOTT.SSA LUISA LOI 0782/600719

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono presentare domanda i titolari di contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Tortolì;

- essere titolari di contratti di locazione **regolarmente registrati** di unità immobiliari ad uso residenziale site nel comune ed occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
- La residenza anagrafica nel comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
- **Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n° 112-Capo IV art.11, convertito con Legge 6 agosto 2008,n° 133)**

Il contratto deve:

- ➔ essere regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- ➔ sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro 10 giorni.

Sono esclusi dall'accesso al fondo i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9.

Sono esclusi dalle agevolazioni gli assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica, assoggettati al regime dei canoni di edilizia sovvenzionata.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

- Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989.
- Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.
- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
- In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) **FASCIA A:** reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ **12.493,78**), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € **3098,74**;
- b) **FASCIA B:** reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24% tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+19%, +43%, +67% e +75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € **12.943,98** con l'estensione del principio di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al limite di assegnazione predetto contenuti nella legislazione della Regione per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali principi, contenuti nell'art. 3 della L.R. n°7 del 05/07/2000 prevedono infatti il mantenimento dell'alloggio pubblico da parte dell'assegnatario in possesso di un reddito superiore al limite di assegnazione nelle misure percentuali sopra indicate, che vengono però riconosciute in questa sede tenendo conto della composizione del nucleo familiare interessato (+19% per nucleo familiare con 1 o 2 persone, +43% con 3 persone, 67% con 4 persone, 75% con 5 o più persone). L'ammontare del contributo non può essere superiore a e **2.320,00**

Numero componenti del nucleo familiare	limite di reddito
1 o 2 persone	€ 15.403,33 (+19%)
3 persone	€ 18.509,89 (+43%)
4 persone	€ 21.616,44(+67%)
5 o più persone	€ 22.651,96 (+75%)

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più precisamente, se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2012, occorre prendere in considerazione quello riportato nella parte B al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile". Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore. Tale detrazione verrà effettuata dall'operatore del comune che si occuperà dell'elaborazione della domande, pertanto il reddito da indicare è quello espressamente indicato nel punto c.

Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente punto si precisa che :

- Le diverse tipologie di reddito (lavoro dipendente autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in egual misura;

- ogni componente del nucleo familiare viene computato unità, indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico, che sia maggiorenne o minorenni;

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare =	€ 10.000,00
Canone annuo effettivo =	€ 3.600,00
Canone sopportabile =	€ 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile

Quindi ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = 2.200,00

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato improrogabilmente per il giorno 27 luglio 2012.

NORME PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE GRADUATORIA DI MERITO

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità e provvede così alla redazione della graduatoria.

LE DOMANDE INCOMPLETE O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON SARANNO RITENUTE VALIDE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VERRANNO PERTANTO ESCLUSE.

Nel caso che i soggetti interessati dichiarino "reddito zero" o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

La graduatoria verrà pubblicata dal 22 al 29 agosto, durante il quale sarà possibile presentare eventuali ricorsi. Il Comune provvederà nei successivi giorni all'esame dei ricorsi e alla formazione della graduatoria definitiva.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La presentazione di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, distribuiti presso:

- il Servizio Sociale Comunale;
- Organizzazioni Sindacali.
- Scaricabili dal sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comuneditortoli.it

La documentazione da presentare è la seguente:

- 1) **DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO INDIRIZZATA AL SINDACO DEL COMUNE DI TORTOLI';**
- 2) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 28.12.2000) ATTESTANTE LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E L'AMMONTARE DEL REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE, (ALLEGATO A)**
(per i punti 1 e 2 si compileranno i moduli disponibili presso il Servizio Sociale del Comune o scaricabili dal sito internet all'indirizzo www.comuneditortoli.it.) Le dichiarazioni saranno verificate con la collaborazione della Guardia di Finanza;
- 3) **COPIA DEL CONTRATTO REGOLARMENTE REGISTRATO .**
- 4) **FOTOCOPIA CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA E FOTOCOPIA FIRMATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RICHIEDENTE**
- 5) **EVENTUALE FOTOCOPIA DEL MODULO DI PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CHE ACCERTA L'AVVENUTO RINNOVO DELLA LOCAZIONE PER L'ANNO IN CORSO.**
- 6) **PER GLI IMMIGRATI E' NECESSARIO ALLEGARE IL POSSESSO DEL CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA DA ALMENO DIECI ANNI NEL TERRITORIO NAZIONALE OVVERO DA ALMENO CINQUE ANNI NELLA MEDESIMA REGIONE (Decreto Legge 25.06.2008, n° 112-Capo IV art.11, convertito con Legge 6 agosto 2008,n° 133).**

LE DOMANDE INCOMPLETE O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON SARANNO RITENUTE VALIDE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, PERTANTO VERRANNO ESCLUSE.

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ass.Sociale Elisabetta Spano